

Ruling internazionale

Il ruling internazionale è un istituto introdotto dal legislatore per garantire, nell'ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente riducendo il rischio di doppia imposizione internazionale e di soccombenza in contenzioso su controversie dall'esito incerto.

Si tratta di una procedura che, sebbene collocabile e collocata nella categoria degli interpelli, si caratterizza, e pertanto si distingue dalle altre forme di interpello istituite nel nostro ordinamento tributario, nella fase istruttoria - contraddistinta dal contraddittorio con il contribuente - e nella fase conclusiva che non si concretizza nell'emissione di un atto unilaterale da parte dell'amministrazione finanziaria ma nella sottoscrizione di un accordo che definisce quanto prospettato dalla parte nell'istanza introduttiva.

Il ruling internazionale è riservato alle imprese - residenti e non residenti - con "*attività internazionale*", così come identificate nel Provvedimento direttoriale di attuazione del 23 luglio 2004, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi con consociate estere e vogliono definire:

- la quantificazione del valore normale ai fini del c.d. transfer pricing, ossia delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'applicazione ai singoli casi concreti di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti;
- l'applicazione di analoghe prescrizioni afferenti l'erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti;
- l'applicazione di analoghe disposizioni riguardanti l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

La procedura di ruling viene avviata tramite presentazione volontaria di un'istanza in carta libera indirizzata all' Ufficio Ruling Internazionale – Settore Internazionale - Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate, nelle due sedi competenti di Roma e Milano a seconda della regione in cui l'impresa ha il proprio domicilio fiscale.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l'Ufficio dichiara l'ammissibilità dell'istanza e convoca il legale rappresentante dell'impresa instaurando la fase del contraddittorio nel corso della quale, a fini dell'attività istruttoria, è possibile fissare uno o più accessi presso le sedi degli stabilimenti per reperire tutta la documentazione ritenuta necessaria.

Il procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni – termine non perentorio – dalla data di presentazione dell'istanza con la stipula di un accordo, vincolante per entrambe le parti per un triennio a far data dal periodo d'imposta in cui lo stesso viene sottoscritto.

Per tale periodo all'Amministrazione finanziaria è inibita l'attività di controllo sulle questioni oggetto dell'intesa.

Particolari dettagli sono previsti, inoltre, con riferimento ai criteri di stipula, modifica e rinnovo dell'accordo con l'Amministrazione.

Riferimenti normativi:

- Art. 8 D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, conv. L. 326 del 24 novembre 2003;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004;
- Art. 110, comma 7, TUIR

Agosto 2010